



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Archimede"**

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)

Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007

e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003

Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y

www.istitutosecondariearchimede.edu.it

CIRCOLARE n. 285 del 25/03/2022

*Al personale docente e ATA
Agli Studenti e Alle Studentesse
Alle Famiglie
Al CdI
Agli stakeholders
Alla DSGA*

OGGETTO: DECRETO-LEGGE N. 24 DEL 24/03/2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 il Decreto-Legge n. 24 recante le “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” a partire dal prossimo 1° aprile 2022.

Il decreto contiene anche misure che riguardano le regole generali di sicurezza a scuola.

Cosa accade a scuola dal 1° aprile?

Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022) in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- Resta l'obbligo di utilizzo di **mascherine** di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi (mascherine). La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui **mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022)**. La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Permane, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- **Fino al 30 aprile 2022** per accedere ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola si dovrà esibire la certificazione verde covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto **green pass base**). **Le medesime condizioni d'accesso valgono per gli utenti esterni.**

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta **in presenza o a distanza** per l'a.s. 2021/2022 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo (D.Lgs. 62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del 2° ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs. 62/17).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di IeFP

- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata per studenti in isolamento

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in **isolamento** per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su **richiesta** delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La **riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale (art.4ter)

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. I Dirigenti scolastici verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale secondo le modalità già previste dal decreto Legge n.52/21 (art.9). Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà **invitato a produrre, entro 5 giorni**, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di **mancata presentazione** della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente (di cui sopra) il DS accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne fornisce indicazione scritta all'interessato. A seguito di tale atto il docente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Esenzione dall'obbligo vaccinale

Non sussiste l'obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione della vaccinazione.

Le risorse per l'emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l'acquisto di mascherine e materiale per l'igiene, materiali di consumo legati all'emergenza.

L'organico per l'emergenza

L'organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero **non oltre il 15 giugno 2022**, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

***La Dirigente Scolastica**
dott.ssa Maria Teresa Cirmena*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993